



Prot. n. 169879/P

IL DIRETTORE CENTRALE PER L'ANALISI MERCEOLOGICA E PER LO SVILUPPO DEI LABORATORI CHIMICI

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stata istituita l'Agenzia delle Dogane;

VISTO il Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Dogane e, in particolare, l'art. 1 in materia di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia che si ispira, tra l'altro, all'affermazione del senso etico dei fini pubblici primari perseguiti e al rispetto dei principi di legalità, trasparenza e imparzialità;

VISTE le Determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle Dogane del 16 marzo 2001, nn. 494/UD, 495/UD e 496/UD e successive modificazioni ed integrazioni, con le quali è stata definita l'organizzazione delle Strutture centrali di vertice e delle Direzioni interregionali e regionali dell'Agenzia delle Dogane;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, gli artt. 4, 5 e 16 in materia di poteri e funzioni dei dirigenti degli Uffici dirigenziali generali in tema di gestione del personale e del relativo rapporto di lavoro;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, in conformità alla quale l'Agenzia delle Dogane adotta propri regolamenti in materia di termini e di responsabile dei procedimenti e di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Regolamento per l'individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Agenzia delle Dogane, ai sensi degli articoli 2 e 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, emanato il 18 dicembre 2008;

CONSIDERATO che il sopra citato Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ai sensi dell'art. 63, consente all'Agenzia delle Dogane di gestire con criteri imprenditoriali i laboratori doganali di analisi, nonché di offrire sul mercato le relative prestazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 2002, n. 18, recante norme in tema di indipendenza e autonomia tecnica del personale delle

Agenzie fiscali, e, in particolare, l'art. 3, a mente del quale il personale dell'Agenzia delle Dogane, nell'adempimento del servizio, impronta la sua condotta all'osservanza dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento e dei principi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, e delle regole contenute nei contratti, nel rispetto della autonomia tecnica che gli è propria;

TENUTO CONTO che l'attività dell'Agenzia delle Dogane si conforma al quadro normativo e regolamentare sopra richiamato, anche in rapporto al Sistema di Qualità nel quale operano i laboratori chimici doganali;

DETERMINA

Articolo 1

Nell'ambito delle attività dei laboratori chimici dell'Agenzia delle Dogane, sia per le attività istituzionali di controllo che per i servizi offerti sul mercato, sono garantite imparzialità di giudizio, trasparenza, riservatezza e integrità professionale.

Articolo 2

Il personale dei laboratori chimici non utilizza a fini privati le informazioni ed i risultati di prova di cui dispone per ragioni di ufficio.

Articolo 3

Le analisi eseguite a titolo istituzionale, riferite a campioni inviati dagli Uffici delle Dogane o da altre Amministrazioni che si avvalgono a tal fine dei laboratori chimici delle Dogane, vengono effettuate su campioni prelevati nell'esercizio dell'attività di controllo da personale non appartenente al laboratorio e codificati con la dicitura "ASI istituzionali".

Articolo 4

Le analisi eseguite nell'ambito dei servizi offerti sul mercato vengono effettuate su campioni, codificati con la dicitura "ASI altri", consegnati in laboratorio direttamente dai clienti; il relativo rapporto di prova emesso riguarda il solo campione presentato all'analisi e non è in nessun caso da riferirsi all'intera partita di merce da cui proviene; tanto meno l'esito di analisi può essere utilizzato ai fini istituzionali.

Articolo 5

Per quanto riportato agli artt. 3 e 4, lo stesso campione non potrà mai essere sottoposto contemporaneamente ad analisi di tipo istituzionale e ad analisi su richiesta del cliente privato.

Articolo 6

I laboratori chimici, come tutti gli uffici dell'Agenzia delle Dogane, sono soggetti ad audit interno in merito alla:

1. regolarità amministrativa e contabile;
2. trasparenza, correttezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
3. deontologia professionale.

Articolo 7

Il personale dell'Agenzia è soggetto a verifiche ispettive, finalizzate all'accertamento del mancato svolgimento di attività incompatibili, ai sensi dell'art. 1, comma 62, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Articolo 8

Il personale dell'Agenzia delle Dogane, all'atto dell'assunzione in servizio, si impegna ad osservare i principi del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni che impongono obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità.

Articolo 9

Il personale dell'Agenzia con il profilo professionale di Chimico è abilitato e iscritto all'Albo professionale e, come tale, assicura l'osservanza del Codice Deontologico per l'esercizio della professione di Chimico.

Articolo 10

La presente Determinazione viene pubblicata sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane www.agenziadogane.gov.it, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 16/12/2009

Il Direttore Centrale ad interim

F.to Dott.ssa Cinzia Bricca

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3, comma 2 del D.L.vo 39/93